

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 140/19

Lussemburgo, 12 novembre 2019

Sentenza nella causa C-363/18 Organisation juive européenne, Vignoble Psagot Ltd / Ministre de l'Économie et des Finances

Gli alimenti originari dei territori occupati dallo Stato di Israele devono recare l'indicazione del loro territorio di origine accompagnata, nel caso in cui provengano da un insediamento israeliano all'interno di detto territorio, dall'indicazione di tale provenienza

Nella sentenza Organisation juive européenne e Vignoble Psagot (C-363/18), pronunciata il 12 novembre 2019 e vertente sull'interpretazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 ¹, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha dichiarato che gli alimenti originari di territori occupati dallo Stato di Israele devono recare l'indicazione del loro territorio di origine, accompagnata, nel caso in cui provengano da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento israeliano all'interno del suddetto territorio, dall'indicazione di tale provenienza.

La controversia principale era pendente tra, da un lato, l'Organisation juive européenne e la Vignoble Psagot Ltd e, dall'altro, il Ministro francese dell'Economia e delle Finanze e verteva sulla legittimità di un parere relativo all'indicazione dell'origine delle merci provenienti dai territori occupati dallo Stato di Israele dal giugno 1967, ai sensi del quale tali alimenti devono recare le indicazioni di cui trattasi. Tale parere faceva seguito alla pubblicazione, da parte della Commissione europea, di una comunicazione interpretativa relativa all'indicazione di origine delle merci provenienti da tali territori ².

In primo luogo, la Corte ha osservato che, conformemente agli articoli 9 e 26 del regolamento n. 1169/2011, il paese di origine o il luogo di provenienza di un alimento deve essere indicato qualora l'omissione di una simile indicazione possa indurre in errore i consumatori, facendo pensare loro che tale alimento abbia un paese di origine o un luogo di provenienza diverso dal suo paese di origine o dal suo luogo di provenienza reale. Ha inoltre rilevato che, quando l'indicazione di origine o di provenienza è specificata su un alimento, essa non deve essere ingannevole.

In secondo luogo, la Corte ha precisato tanto l'interpretazione della nozione di «paese d'origine» ³ quanto quella dei termini «paese» e «territorio» ai sensi del regolamento n. 1169/2011, A tale riguardo, ha rilevato che detta nozione è definita all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, mediante rinvio al codice doganale dell'Unione ⁴, ai sensi del quale devono essere considerate originarie di un «paese» o di un «territorio» determinati le merci interamente ottenute

³ Articoli 9, paragrafo 1, lettera i), e 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.

¹ Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU 2011, L 304, pag. 18).

² Comunicazione interpretativa relativa all'indicazione di origine delle merci dei territori occupati da Israele dal giugno del 1967 (GU 2015, C 375, pag. 4).

⁴ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

in tale paese o territorio oppure che hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale in detto paese o territorio ⁵.

Per quanto riguarda il termine «paese», utilizzato più volte dai Trattati UE e FUE quale sinonimo del termine «Stato», la Corte ha rilevato che, al fine di fornire un'interpretazione coerente del diritto dell'Unione, occorre conferire il medesimo significato a tale termine nel codice doganale dell'Unione e, pertanto, nel regolamento n. 1169/2011. Orbene, lo «Stato» designa un'entità sovrana che esercita, all'interno dei suoi confini geografici, la pienezza delle competenze riconosciute dal diritto internazionale. Per quanto concerne il termine «territorio», la Corte ha rilevato che dalla formulazione stessa del codice doganale dell'Unione risulta che esso designa entità diverse dai «paesi» e, di conseguenza, diverse dagli «Stati». In tale contesto, la Corte ha precisato che il fatto di apporre su alcuni alimenti l'indicazione secondo cui lo Stato di Israele è il loro «paese d'origine», mentre tali alimenti sono in realtà originari di territori che dispongono ciascuno di uno statuto internazionale proprio e distinto da quello di tale Stato, che sono occupati da quest'ultimo e soggetti a una sua giurisdizione limitata, in quanto potenza occupante ai sensi del diritto internazionale umanitario, sarebbe tale da trarre in inganno i consumatori. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che l'indicazione del territorio di origine degli alimenti in questione è obbligatoria, ai sensi del regolamento n. 1169/2011, al fine di evitare che i consumatori possano essere indotti in errore in merito al fatto che lo Stato di Israele è presente nei territori di cui trattasi in quanto potenza occupante e non in quanto entità sovrana.

Per quanto riguarda, in terzo e ultimo luogo, la nozione di «luogo di provenienza» ⁶, la Corte ha affermato che deve essere intesa come un rinvio a qualsiasi spazio geografico determinato situato all'interno del paese o del territorio di origine di un alimento, ad esclusione dell'indirizzo del produttore. Pertanto, l'indicazione secondo cui un alimento proviene da un «insediamento israeliano» situato in uno dei «territori occupati dallo Stato di Israele» può essere considerata un'indicazione di «luogo di provenienza», nei limiti in cui il termine «insediamento» rinvia a un luogo geograficamente determinato.

Peraltro, riguardo alla questione di stabilire se l'indicazione «insediamento israeliano» abbia un carattere obbligatorio, la Corte ha anzitutto sottolineato che gli insediamenti installati in alcuni dei territori occupati dallo Stato di Israele sono caratterizzati dal fatto di dare attuazione a una politica di trasferimento di popolazione condotta da tale Stato al di fuori del suo territorio, in violazione delle norme del diritto internazionale umanitario ⁷. La Corte ha poi statuito che l'omissione di tale indicazione, che implica che sia indicato solo il territorio di origine, può indurre in errore i consumatori. Questi ultimi infatti, in mancanza di qualsiasi informazione in grado di fornire loro delucidazioni al riguardo, non possono sapere che un alimento proviene da una località o da un insieme di località che costituiscono un insediamento ubicato in uno dei suddetti territori in violazione delle norme di diritto internazionale umanitario. Orbene, la Corte ha rilevato che, in forza delle disposizioni del regolamento n. 1169/2011 ⁸, le informazioni fornite ai consumatori devono consentire loro di effettuare scelte consapevoli nonché rispettose non solo di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali o sociali, ma anche di considerazioni di ordine etico o attinenti al rispetto del diritto internazionale. Al riguardo, la Corte ha sottolineato che simili considerazioni potevano influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

⁵ Articolo 60 del regolamento n. 952/2013.

⁶ Articoli 9, paragrafo 1, lettera i), e 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1169/2011.

⁷ Articolo 49, sesto comma, della Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, conclusa il 12 agosto 1949.

⁸ Considerando 3 e 4 e articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale</u> della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere **(+352)** 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su « <u>Europe by Satellite</u>» **(+32)** 2 2964106